



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

(Città Metropolitana di Bari)

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. del**

INDICE

Articolo 1 <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 <i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
Articolo 3 <i>Soggetto passivo e responsabile d'imposta</i>	4
Articolo 4 <i>Misura dell'imposta</i>	5
Articolo 5 <i>Esenzioni</i>	5
Articolo 6 <i>Versamento dell'imposta</i>	6
Articolo 7 <i>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i>	7
Articolo 8 <i>Controllo e accertamento imposta</i>	8
Articolo 9 <i>Sanzioni</i>	10
Articolo 10 <i>Riscossione coattiva</i>	11
Articolo 11 <i>Rimborsi</i>	11
Articolo 12 <i>Contenzioso</i>	11
Articolo 13 <i>Entrata in vigore</i>	12

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 e dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi comunali in materia di cultura, turismo e spettacolo, ivi compresi quelli a sostegno delle stesse strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Per interventi in materia di turismo si intende anche il finanziamento di interventi promozionali e di eventi di attrazione turistica da realizzarsi pure in collaborazione con la Regione e/o con altri Enti locali e/o con associazioni e/o con privati.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte.

Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore (L.R. 11/1999, L.R. 27/2013, L.R. 32/2022, art. 53 Codice del Turismo, art. 1571 e ss. c.c., ecc.), e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, multiproprietà alberghiere, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico, ecc..

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per l'intero anno solare. La soglia massima di cinque pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) presentare al gestore della struttura ricettiva la ricevuta attestante la già avvenuta corresponsione dell'Imposta per i pernottamenti precedenti.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile d'imposta

Soggetto passivo tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Castellana Grotte, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 c.5.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, ai sensi del D.L. n.34/2020, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, ed è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente. Egli è, inoltre, soggetto all'applicazione di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché per omesso, ritardato o parziale versamento.

L'Imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e comunque entro il termine del soggiorno.

In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore è tenuto a versare comunque l'Imposta in quanto responsabile del pagamento, solidalmente obbligato insieme al soggetto passivo.

Articolo 4

Misura dell'imposta

L'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

L'Imposta è stabilita nel modo seguente:

- Strutture ricettive ex L. R. 11/1999 e ss.mm.ii. classificate da quattro stelle in su: € 3,00 a persona per pernottamento;
- Strutture ricettive ex L. R. 11/1999 e ss.mm.ii. classificate fino a 3 stelle e tutte le altre strutture, tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: € 2,00 a persona per pernottamento.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'Imposta:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Castellana Grotte;
- b) gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Castellana Grotte;
- c) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età, inteso per tutta l'annualità degli 11 anni e fino al giorno prima del compimento dei 12 anni;
- d) i soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 in situazione di gravità e che necessitano di intervento assistenziale permanente, ed un solo loro accompagnatore;
- e) i malati che debbano effettuare terapie e visite mediche presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica;
- f) un solo accompagnatore che assiste i degenti e/o gli assistiti ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per tutto il periodo di degenza;
- g) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero;

- h) gli autisti e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati nella misura massima di 2 autisti ed un accompagnatore ogni 25 persone;
- i) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- j) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.

L'esenzione di cui ai punti e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. Tali autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale.

L'applicazione di tutte le esenzioni di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune o fornita dal gestore della struttura ricettiva, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive (art. 3) corrispondono l'Imposta entro il termine del soggiorno al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Castellana Grotte.

I gestori delle strutture ricettive, responsabili d'imposta, sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'Imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura/ricevuta fiscale.

Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'Imposta di Soggiorno dovuta al Comune di Castellana Grotte entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare e più precisamente:

- entro il 16 aprile, per le presenze/incassi registrati nel trimestre gennaio-marzo del medesimo anno;
- entro il 16 luglio, per le presenze/incassi registrati nel trimestre aprile-giugno del medesimo anno;
- entro il 16 ottobre, per le presenze/incassi registrati nel trimestre luglio-settembre del medesimo anno;
- entro il 16 gennaio, per le presenze/incassi registrati nel trimestre ottobre-dicembre del precedente anno.

Il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- ✓ Bonifico Bancario;
- ✓ PagoPa.

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno deve compilare una dichiarazione di omesso versamento, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comune o fornita dal gestore della struttura ricettiva. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti indicando le generalità del soggetto passivo, ammonendo quest'ultimo circa le responsabilità tributarie a cui va incontro.

Le suddette dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Comune di Castellana Grotte a mezzo Pec all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it nei tempi previsti per il versamento trimestrale dell'Imposta.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, come previsto dall'art. 6 c. 3, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

Dette comunicazioni andranno effettuate direttamente all'Ufficio Protocollo comunale, esclusivamente tramite Pec.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'Imposta di Soggiorno tramite affissione evidente in luoghi comuni della struttura e/o tramite pubblicazione nel proprio sito internet e/o tramite link alla sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Castellana Grotte del materiale informativo sull'Imposta fornito dall'Ufficio Fiscalità Locale del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'Imposta;
- segnalare all'Ufficio Fiscalità Locale, nei termini di cui al comma 1, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'Imposta;
- conservare per almeno cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'Imposta di Soggiorno, al fine di rendere possibili tutti i controlli.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, a presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. e come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti.

Inoltre, entro il 30 gennaio di ogni anno, è tenuto a trasmettere con le modalità previste dal regolamento apposita dichiarazione annuale comunale (modello 2).

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quante sono le strutture ricettive.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'Imposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente Regolamento.

I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione del Comune di Castellana Grotte sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e conseguenti versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e per l'elusione fiscale e/o tributaria. I soggetti passivi dell'Imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Il Comune potrà in qualunque momento effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato dal personale dell'Ufficio Fiscalità Locale.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/06 e dall'articolo 1, comma 792 della Legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, gli uffici comunali determineranno l'Imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.

Le disposizioni in materia di pagamento e rateazione per le somme notificate con avviso di accertamento esecutivo a recupero del mancato riversamento dell'imposta o per le sanzioni applicate a norma dell'art. 9 del presente Regolamento, sono disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali.

Gli interessi applicati in sede di accertamento sono in misura pari a quella riconosciuta in sede di rimborso.

Alla data del 15 dicembre di ogni anno, il Settore Turismo dell'Ente fornisce informativa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, relazionando sul gettito generato l'anno precedente dall'Imposta di soggiorno,

nonché sulle iniziative ed interventi finanziati con lo stesso.

Articolo 9

Sanzioni e interessi

Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Violazione dell'obbligo di informazione alla clientela mediante l'esposizione in luogo ben visibile agli ospiti del materiale informativo sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ovvero mancata pubblicazione, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Castellana Grotte, sui siti internet del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento (art. 7 c. 3): da € 25,00 ad € 100,00;
- Omessa e/o incompleta presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento, delle comunicazioni periodiche sui versamenti alle prescritte scadenze e delle comunicazioni su esenzioni o rifiuti di pagamento (art. 5, art. 6 commi 5-6): da € 150,00 a € 500,00;
- Per l'omessa, incompleta e/o infedele presentazione da parte del gestore della struttura ricettiva della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento: da € 150,00 a € 500,00;
- Mancato o tardivo invio di documenti e atti richiesti dall'Amministrazione comunale al gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento: da € 150,00 a € 500,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta di Soggiorno rispetto alla scadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 30% del dovuto, prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97 con gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.

Per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al 15%, unitamente agli interessi legali; per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla

scadenza la sanzione è ulteriormente ridotta in ragione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, unitamente agli interessi legali.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, saranno avviate a riscossione coattiva secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere debitamente documentato e richiesto, con apposita istanza in carta libera da presentarsi esclusivamente tramite Pec all'Ufficio Protocollo comunale entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Non verrà rimborsata l'Imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, il surplus potrà essere recuperato mediante compensazione, la quale dovrà essere richiesta con apposita istanza in carta libera, munita di documentazione probante, da presentarsi all'Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento da compensare. La compensazione potrà essere effettuata solo previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Fiscalità Locale.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546 e ss.mm.ii..

Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

Articolo 13

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2024.